

STATUTO
"SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA
Società Consortile per Azioni"

Allegato "B"
ai nn. 54448/15498

DENOMINAZIONE –SEDE – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, tra la Regione siciliana, socio pubblico di maggioranza, e le Aziende del Servizio sanitario regionale la cui denominazione sociale è "**SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA Società Consortile per Azioni**", di seguito denominata nel presente atto "Società"

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha la propria sede legale nel Comune di Palermo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

2.2 La società, per lo svolgimento della propria attività può usufruire di strutture rese disponibili dalla Amministrazione Regionale.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050.

3.2 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci tale durata può essere prorogata o la società anticipatamente sciolta o trasformata.

NATURA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 4 - Natura

4.1 La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 del codice civile e non ha scopo di lucro.

4.2 La partecipazione azionaria alla Società è riservata esclusivamente:

- alla Regione Siciliana, che la esercita ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni,
- alle Aziende sanitarie provinciali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende ospedaliere-universitarie del Servizio sanitario.

4.3 E' in ogni caso vietata la partecipazione azionaria di società ed enti di qualsiasi natura e denominazione non aventi partecipazione pubblica totalitaria.

Articolo 5 - Scopo e oggetto sociale

5.1. La Società svolge la propria attività in favore della Regione siciliana e delle Aziende del Servizio sanitario regionale quale strumento operativo attraverso il quale i soci organizzano e gestiscono il Servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale nonché tutti i servizi inerenti l'emergenza-urgenza, secondo le previsioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", ad integrazione dello svolgimento della funzione sanitaria, come sancita dal D.P.R. 27 marzo 1992, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", e dagli atti di attuazione del citato decreto.

5.2. La Società organizza e gestisce il servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza nell'ambito del Servizio Urgenza Emergenza siciliano e può provvedere a tutte le attività strumentali e connesse delle Aziende Socie per la gestione

dell'utenza nelle aree di emergenza, nonché tutte le attività previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di emergenze e maxi emergenze; inoltre può provvedere alla implementazione e gestione, per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, a tutte le attività previste dal DM 10/98.

5.3. La Società può assumere altresì lo svolgimento delle attività di trasporto esterno ed interno alle strutture delle Aziende Socie coordinare ed effettuare il trasporto di farmaci, di organi, tessuti, le attività trasfusionali, di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti nel rispetto della normativa per gli affidamenti in house providing.

5.4. La Società svolge le specifiche attività soltanto nel territorio della Regione Siciliana nei confronti degli enti pubblici soci e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. L'affidamento dei servizi e delle attività oggetto del presente Statuto è regolamentato da accordi negoziali siano essi convenzioni o accordi quadro, contratti anche di gestione o qualsivoglia atto negoziale tra la Società e l'Amministrazione regionale e/o le Aziende del SSR.

5.5. Negli atti negoziali di cui sopra verranno individuati, in particolare, l'oggetto dell'attività da porre in essere, gli obblighi ed i compiti che la società deve assolvere, la regolamentazione dei servizi, l'efficacia e la decorrenza della convenzione, la modalità di trasferimento delle somme da parte dell'Amministrazione Regionale e/o delle Aziende del Servizio sanitario regionale, le strutture logistiche da utilizzare, la struttura dei controlli da adottare, gli strumenti operativi, gli adempimenti a carico dell'amministrazione.

5.6. La società può, per conto delle aziende del Servizio Sanitario Regionale, tramite accordi negoziali di cui al comma 4, curare l'approvvigionamento, la distribuzione e lo smaltimento (presso strutture a ciò deputate) di tutti i beni inerenti l'attività di emergenza/urgenza sanitaria.

5.7. la società può gestire, tramite accordi negoziali di cui al comma 4, i servizi socio-assistenziali dei centri di accoglienza immigrati del territorio della Regione Siciliana.

5.8. la società può, tramite accordi negoziali di cui al comma 4, curare presso gli aeroporti del territorio Siciliano il servizio di assistenza dei passeggeri a mobilità ridotta ed implementare e gestire, presso gli stessi aeroporti, i centri interni di primo soccorso ed assistenza sanitaria e socio assistenziale.

5.9. La Società stipula appositi contratti di servizio, inerenti le attività affidate, con le competenti strutture amministrative delle Aziende del SSR.

5.10 La Società, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 comma 3 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, deve svolgere l'attività di cui al punto 5.4 dello Statuto per oltre l'ottanta per cento del fatturato. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale Sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro seimilioni quattrocentomila (€ 6.400.000,00), suddiviso in seimilaquattrocento azioni ordinarie del valore nominale di euro mille (€ 1.000,00) ciascuna.

Articolo 7 - Azioni

7.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono nominative.

7.2 La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione al presente Statuto.

7.3 L'Assemblea può deliberare di emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni stabilendone la relativa disciplina.

Articolo 8 - Finanziamenti dei soci

8.1 La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera.

I SOCI - REQUISITI - DIRITTI - DOVERI

Articolo 9 - Ammissione dei Soci

9.1 L'ammissione di nuovi soci può avvenire per sottoscrizione di nuove azioni o per acquisto di azioni già emesse.

9.2 Per l'ammissione alla società, mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione, gli aspiranti soci devono inoltrare la domanda alla società; spetta all'Assemblea ordinaria con i quorum dell'assemblea straordinaria la relativa deliberazione di ammissione.

9.3 Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

9.4 I soci che entrano a far parte della società sono tenuti all'adempimento di tutte le obbligazioni previste anche con riferimento a quanto stabilito al comma precedente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

9.5 Nel caso di ingresso di nuovi soci mediante l'acquisto di azioni già emesse, dovranno essere osservate le procedure di cui al successivo articolo 12.

9.6 Il domicilio dei consorziati, per quanto attiene i loro rapporti con la Società consortile, è quello risultante dal libro soci; in mancanza si fa riferimento alla sede legale. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 10 - Doveri dei consorziati

10.1 I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto, le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, la convenzione "quadro", i contratti di servizio e le norme in merito al controllo analogo.

Articolo 11 - Diritti dei consorziati

11.1 I soci esprimono in Assemblea, nella persona di chi li rappresenta legalmente, personalmente o per delega, tanti voti quante sono le azioni possedute.

11.2 I soci consorziati hanno diritto di acquistare, proporzionalmente alle azioni possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi o esclusioni dei soci consorziati ovvero per vendite parziali delle carature azionarie di soci, con le modalità di cui al successivo art. 12.

Articolo 12 - Trasferimento di azioni

12.1 E' da considerarsi improduttivo di effetti nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale ed è fatto divieto all'Amministratore Unico della società di iscrivere nel libro dei soci ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione del presente comma.

12.2 Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, e ad eccezione dei trasferimenti

posti in essere dalla Regione Siciliana, il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi secondo le disposizioni previste dai successivi commi del presente articolo.

12.3 Il socio (diverso dalla Regione Siciliana) che intende trasferire le proprie azioni deve informare con lettera raccomandata A.R., o a mezzo PEC, l'Amministratore Unico, il quale ne dà comunicazione a tutti gli altri soci. Questi possono rendersi acquirenti delle azioni offerte, in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, le azioni saranno trasferibili nel rispetto del comma 1 del presente articolo.

12.4 Il valore delle azioni è determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter del codice civile.

Articolo 13 - Recesso ed esclusione del socio

13.1 La qualità di socio consorziato si perde per recesso o per esclusione:

a) recesso del socio: oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale all'Amministratore Unico il quale, entro il mese successivo al ricevimento della raccomandata, provvederà a convocare l'Assemblea per i provvedimenti di cui sopra. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere adempiuti. La liquidazione delle azioni per le quali il socio ha validamente esercitato il recesso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto del recesso medesimo. Il socio receduto, dal giorno dell'esercizio del diritto di recesso e fino alla data di liquidazione, ha diritto di assistere alle assemblee senza diritto di intervento o di voto.

b) Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che:

1) si sia reso insolvente;

2) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni della società;

3) abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

13.2 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della società consortile.

13.3 La deliberazione può essere impugnata ai sensi di legge. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

13.4 La liquidazione delle azioni del socio escluso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto dell'esclusione medesima, al netto delle eventuali insolvenze od effetti economici causati dalle inadempienze del socio escluso.

Articolo 14 - Liquidazione della quota al socio uscente

14.1 La liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, ovvero deliberata l'esclusione, comporta la preventiva offerta in opzione delle azioni stesse agli altri soci, in proporzione alle carature da essi possedute. Nel caso in cui le azioni offerte rimangano inoperte, le stesse saranno rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando le riserve di legge od in mancanza

mediante altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

BILANCI – CONTRIBUTI

Articolo 15 - Bilanci

15.1 I bilanci annui consuntivi, redatti a cura dell'Amministratore Unico, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

15.2 In caso di comprovate necessità e nel rispetto dell'articolo 2364 del C.C. l'approvazione dei bilanci consuntivi potrà essere effettuata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.3 L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

15.4 E' fatto divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Articolo 16 - Contributi dei Consorziati

16.1 L'Assemblea può deliberare a carico dei soci il pagamento di contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività individuando criteri, modalità e termini per i versamenti.

Articolo 17 - Contribuzioni

17.1 Alla Società Consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti pubblici, Organismi economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividano gli scopi della società.

17.2 Nell'eventualità che i contributi dovessero essere deliberati a favore della Società Consortile da soggetti non Soci, conferiti tramite soggetti Soci, tali contributi non saranno rapportati alla partecipazione dell'intermediario.

ORGANI SOCIALI

Articolo 18 - Organi Sociali

18.1 Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci consorziati;
- b) l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale ed eventualmente il Revisore legale dei conti.

Articolo 19 - Costituzione dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci prima dell'inizio dell'Assemblea.

19.2 Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente Statuto obbligano tutti i consorziati anche se non sono intervenuti o dissenzienti.

19.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dall'Amministratore Unico, o in sua assenza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

19.4 L'Assemblea, le cui deliberazioni non siano verbalizzate da notaio, nomina il segretario.

Articolo 20 - Convocazione delle Assemblee

20.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche su domanda dei soci consorziati a norma dell'art. 2367 C.C. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero nel Comune ove ha sede la Società. In caso di impossibilità dell'Amministratore Unico o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

20.2 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci consorziati, amministratore e sindaci, mediante lettera raccomandata A.R. o a mano con firma per ricevuta, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La posta elettronica (PEC) o il telefax possono sostituire la raccomandata A.R. o a mano purché detti mezzi di trasmissione garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine stabilito al periodo precedente. In tal caso l'avviso di convocazione andrà comunicato nel luogo o presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax comunicati dai soci, amministratore e sindaci alla società e che risultino dai libri sociali.

20.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea.

20.4 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione qualora nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono essere fissate con almeno un giorno di intervallo.

20.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti ritenendosi non sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti, mediante lettera raccomandata A.R., o fax o e-mail.

Articolo 21 - Votazioni

21.1 Ciascun socio consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di azioni possedute.

21.2 Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio nel rispetto dell'art. 2372 del C.C., per delega scritta, che deve essere conservata dalla società, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

21.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della società.

21.4 Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 C.C.

21.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

21.6 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.7 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il

verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

21.8 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 22 - Assemblea ordinaria e attività di controllo dei soci

22.1 L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni di indirizzo e decisionali. In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di:

- a) approvare i bilanci consuntivi entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) nominare l'Amministratore Unico;
- c) nominare i componenti del Collegio Sindacale, nonché il suo Presidente così come descritto al successivo art.32 ed eventualmente il Revisore;
- d) deliberare i compensi da corrispondere all'amministratore e ai componenti degli organi;
- e) approvare preventivamente, anche ai fini dell'esercizio del controllo, i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali
- f) autorizzare l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o la dismissione di servizi già esercitati
- g) approvare l'acquisto o l'alienazione di immobili, la contrazione di mutui e altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno di spesa pari o superiore al 50% del patrimonio netto della Società derivante dall'ultimo bilancio approvato;
- h) approvare il piano anticorruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione nel rispetto della normativa in materia e delle linee guida dell'ANAC.
- i) deliberare sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento interno e sottoposti al suo esame dall'Amministratore Unico o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

22.2 Nel caso in cui l'Assemblea, nell'approvare e/o autorizzare il compimento degli atti o delle attività sopra evidenziate, ponga specifiche prescrizioni a carico dell'amministratore, ciascun Socio, nel caso in cui ritenga che la Società consortile non si sia conformata alle prescrizioni indicate, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., la convocazione immediata dell'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inclusa la revoca dell'amministratore.

22.3 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale. Le deliberazioni sono approvate con tanti voti favorevoli rappresentanti la metà più

uno del capitale sociale presente e rappresentato.

22.4 In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

Articolo 23 - Assemblea Straordinaria

23.1 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

23.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si costituisce con la presenza di soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di soci che pure rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 24

A) Amministratore Unico

24.1 Ai sensi della L.R. n. 9/2015 Art. 33, l'amministrazione della società è affidata, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 135, e successive modifiche e integrazioni, ad un Amministratore Unico.

24.2 L'Amministratore Unico dura in carica per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

24.3 L'Amministratore Unico deve possedere adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità ed è tenuto ad assicurare ai Soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale.

24.4 Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della L. 26 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

24.5 Il trattamento economico dell'Amministratore Unico è quantificato a norma dell'art. 33 LRS n. 9/2015 e sue successive modifiche e integrazioni.

24.6 L'Amministratore Unico ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e il suo operato sarà sottoposto al controllo dei Soci nei modi previsti dallo Statuto.

24.7 L'Amministratore Unico predispone i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

24.8 Trasmette report periodici agli Enti soci per aggiornarli sull'andamento delle attività e sulle modalità di gestione dei servizi e sulle attività affidate alla Società per il perseguimento dell'oggetto sociale.

B) Direttore Generale

24.9 L'Amministratore Unico, previa delibera favorevole dell'assemblea ordinaria dei soci, può nominare e/o revocare un Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

24.10 Al Direttore Generale, quando nominato, è affidata la responsabilità della gestione operativa della società, dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dall'organo amministrativo, e del coordinamento tra le Aree operative e i dirigenti delle stesse.

Articolo 25 - Controllo analogo

25.1. La Società opera su incarico e committenza della Regione Siciliana e degli or-

ganismi di diritto pubblico consorziati, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Siciliana e dagli altri Enti pubblici consorziati sui propri uffici, in forma diretta a mezzo di Dirigenti, Funzionari o Personale interno a ciò preposto.

25.2 Il controllo viene esercitato anche in via preventiva su tutta l'attività della società, con particolare riguardo ai principali atti di amministrazione ed alle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati a mezzo di circolari e direttive all'uopo emanate, verificando tra l'altro la rispondenza degli atti dell'organo amministrativo alle direttive ed agli indirizzi di ciascuna Amministrazione controllante cui spetta il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

25.3 Nell'esercizio della attività di controllo ed in esito allo stesso ciascun Ente controllante può impartire alla Società direttive, istruzioni operative e disposizioni di servizio analogamente a quanto ad esso consentito nei confronti dei propri uffici interni, con effetto vincolante e dovendosi a tal fine considerare la Società stessa come entità interna dell'Ente controllante.

25.4 Restano in ogni caso salve le ulteriori modalità di controllo analogo esercitate da tutti i soci, nell'ambito delle prerogative loro attribuite dalla normativa di settore, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

25.5 L'attività di controllo deve sempre svolgersi garantendo la partecipazione democratica delle amministrazioni controllanti e privilegiando di volta in volta le disposizioni impartite in tema dalle singole amministrazioni destinatarie dell'attività sociale per la parte di loro esclusiva competenza.

25.6 Le modalità di esercizio del controllo analogo e la soluzione di eventuali contrasti sulla opportunità, convenienza o legittimità delle singole istruzioni da ciascun Ente impartite in tale sede, potranno essere regolamentate dagli Enti consorziati convocando apposite conferenze di servizio o mediante la costituzione e regolamentazione di un "Comitato di controllo analogo" le cui decisioni dovranno sempre essere assunte con criteri di democraticità così come previsto al precedente comma 25.5.

Articolo 26 - Rappresentanza legale

26.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della Società consortile in giudizio e verso i terzi.

Articolo 27 - Giusta causa di revoca degli Amministratori

27.1 Oltre a quanto previsto per legge e dall'ultimo comma dell'articolo 29 del presente statuto, costituisce giusta causa per la revoca degli Amministratori l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest'ultima con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso nonché il mancato adeguamento ai vincoli imposti di volta in volta dalle norme in materia di patto di stabilità.

Articolo 28 - Decadenza dalla carica di Amministratore

28.1 Gli amministratori della Società che per più di tre esercizi finanziari abbiano registrano il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, decadono dalla carica, fatti salvi gli accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l'azione di responsabilità.

Articolo 29 - Trasmissione Documenti

29.1 L'organo amministrativo dovrà trasmettere trimestralmente al Socio Regione Siciliana e agli altri soci che ne facciano richiesta la seguente documentazione:

- a. una relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - b. copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
 - c. gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;
 - d. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
 - e. un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
 - f. un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;
- oltre il memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

Ai sensi del comma 7, art. 33 LRS 9/2015, l'organo amministrativo dovrà in ogni caso trasmettere al socio Regione Siciliana per le verifiche di competenza i seguenti tre fondamentali atti generali, di programmazione e gestione:

- il piano operativo strategico (Pos);
- il piano dei Servizi e del personale;
- il piano economico annuale (Pea).

nonché qualsiasi ulteriore documentazione dovesse essere richiesta dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana.

29.2 La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

CONTROLLO

Articolo 30 - Controllo contabile

30.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 31 - Revisione legale dei conti

31.1 Incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è, su decisione dell'Assemblea ordinaria, il Collegio Sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori, oppure un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Verificandosi uno dei casi di legge, tuttavia, il controllo legale dei conti deve essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

31.2 L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

loro carica.

Articolo 32 - Collegio Sindacale

32.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci su designazione della Regione Siciliana.

32.2 Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

32.3 L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

32.4 Il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge e delle indicazioni che di volta in volta saranno assegnate e/o fornite da parte della Regione costituisce giusta causa per la revoca del mandato dei componenti del Collegio Sindacale e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

Articolo 33 - Parità di genere

33.1 La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

33.2 Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

33.3 Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

33.4 La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

33.5 In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'organo amministrativo, o in subordine il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.

Articolo 34 - Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001

34.1 L'Organo Amministrativo predispone un regolamento, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, dove individuare, oltre ai requisiti necessari, le modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

34.2 Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza potrà essere riconosciuto un compenso lordo complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo.

34.3 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo.

Articolo 35 - Codice Antimafia ed Anticorruzione

35.1 L'Organo amministrativo è tenuto all'adozione dei principi enunciati dal "Codice Antimafia ed Anticorruzione della Pubblica Amministrazione" di cui alla deliberazione di Giunta n. 514 del 4 Dicembre 2009, ed in generale della legislazione

antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai sub contratti, nonché l'istituzione della figura del "Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari" senza prevedere alcun compenso aggiuntivo.

SCIOGLIMENTO – RINVIO – CONTROVERSIE

Articolo 36 - Scioglimento

36.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

36.2 Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto alla Regione Siciliana per il perseguimento del fine di interesse generale dell'organizzazione del servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118, fatta salva la restituzione ai singoli soci dei beni dagli stessi conferiti in dotazione alla Società.

36.3 Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà restituito ai Soci consorziati in rapporto alle quote di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 37 - Rinvio alle disposizioni di legge

37.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Società Consortile sotto forma di Società per Azioni.

Articolo 38 - Controversie

38.1 Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Palermo.

Articolo 39 – Norma transitoria

39.1 Ai sensi dell'art. 33 della LRS n. 9/2015 e del codice civile, le norme previste nel presente statuto relativamente alle modalità di approvazione del bilancio e alle modifiche del sistema di amministrazione e di controllo, entreranno in vigore a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale siciliana.

GAETANO MONTALBANO -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).